

AREA ANAGRAFE ECONOMICA

DETERMINAZIONE N. 53/C DEL (data di protocollazione del provvedimento)

OGGETTO: REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLA SOCIETA' "AUTOTRASPORTI GUGLIELMI GIOVANNI & C. S.N.C." CON SEDE IN ANDRIA (BA) VIA PIAVE 57 – C.F./R.I. N.RO 05954260724 – REA N.RO 452615.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamate le Deliberazioni di Giunta n.103 del 06.10.2023 con la quale è stata approvata la macrostruttura organizzativa dell'Ente e la n. 131 del 25.10.2023 in virtù della quale la Giunta ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari a decorrere dal 1 novembre 2023;
- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;



- Premesso che il D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, pubblicato in G.U. n. 233 del 4.10.2004,
 regolamenta il procedimento relativo alla cancellazione dal Registro Imprese delle imprese e delle società non più operative;
- Visto l'art. 40 (rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi"), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, in base al quale (comma 1, primo periodo) "il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 ... nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del Conservatore";
- Considerato che il Registro delle Imprese di Bari, nel dare attuazione alle procedure prescritte dal suddetto Regolamento, applicate le disposizioni ivi previste nonché quelle stabilite dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005, in data 7 febbraio 2023, con determinazione n. 39/C adottata dal sottoscritto in data 5 dicembre 2022 disponeva, tra le altre, la cancellazione della società "AUTOTRASPORTI GUGLIELMI GIOVANNI & C. S.N.C." CON SEDE IN ANDRIA (BA) VIA PIAVE 57 C.F./R.I. N.RO 05954260724 REA N.RO 452615;
- Rilevato che, tanto l'avvio del relativo procedimento, quanto il provvedimento conclusivo, venivano notificati alla casella P.E.C. dell'impresa <u>GUGLIELMIGIOVANNISNC@PEC.IT</u> che risultava iscritto nella propria certificazione camerale;
- Preso atto che il gestore informatico della suddetta casella P.E.C. in relazione sia alla notifica dell'avvio del procedimento che relativamente alla comunicazione del provvedimento di cancellazione ne attestava l'avvenuta consegna presso la casella di destinazione;
- Considerato, pertanto, che la prescritta notifica dell'intervenuta cancellazione, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 40 e della Disposizione n. 1/R.I. adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 21.03.2021, veniva attuata attraverso la pubblicazione all'Albo Camerale "on line" della Camera di Commercio IAA di Bari del relativo provvedimento per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;



provveduto a regolarizzare la propria posizione;

• Preso atto che al fine di evitare la cancellazione delle società interessate e scongiurarne gli effetti estintivi, si disponeva che l'annotazione della stessa non sarebbe stata eseguita nei confronti di quelle imprese che avessero comunque proposto opposizione dinanzi al Giudice del Registro, ai sensi del comma 7 del citato articolo 40, decorsi ulteriori 15 (giorni) giorni dall'avvenuta pubblicazione del provvedimento all'Albo "on-line" della Camera di Commercio di Bari, ovvero nei

confronti di quelle imprese che, prima dell'annotazione di cui sopra, "medio-tempore" avessero

• Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge n.ro 241/90 e dell'art. 2192 del

Codice Civile, la suddetta pubblicazione è avvenuta dal 05.12.2022 al 19.01.2023;

- Rilevato che al termine del periodo di pubblicazione, nel corso dei successivi 15 giorni,
 l'impresa non comunicava la persistenza dell'attività sociale, ovvero, la sua continuazione, né a
 proporre apposito ricorso nei confronti del Giudice del Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo
 40, comma 5, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
- Considerato che la cancellazione della società, traducendosi in un'iscrizione, veniva effettuata con un'operazione massiva di annotazione in data 07.02.2023;
- Preso atto che con nota inviata tramite PEC in data 15 novembre 2023, la predetta impresa
 ha chiesto al Conservatore del Registro delle Imprese di riesaminare la cancellazione della propria
 iscrizione previa revoca della determinazione n. 39/C adottata in data 5 dicembre 2022,
 limitatamente alla predetta posizione;
- Rilevato che la società, a supporto della richiesta di riesame, rappresentava all'Ufficio la necessità di rimanere iscritta nel Registro delle Imprese e che per una mera fatalità non fu messa nella condizione di ricevere la notizia, sia dell'avvio del procedimento, che di quello di cancellazione dal Registro delle Imprese;
- Preso atto che la medesima società, in relazione alla sussistenza degli elementi sintomatici
 della propria vitalità, dichiarava altresì di aver ottemperato agli obblighi



tributari/previdenziali/assistenziali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avendo regolarmente inviato le relative dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022;

- Rilevato che, attraverso il sistema automatico di controllo predisposto da Infocamere
 S.C.p.A., il domicilio digitale dell'impresa <u>GUGLIELMIGIOVANNISNC@PEC.IT</u> è risultato, regolarmente, valido ed attivo;
- Considerato che l'impresa risulta aver effettuato, altresì, il pagamento del diritto annuale di competenza per le annualità relative agli anni 2021, 2022 e 2023, rispettivamente, in data 26 settembre 2023, 29 agosto 2023 e 20 luglio 2023;
- Ritenuto, pertanto, che solo per un improvvido disguido di natura organizzativa interno, la società non ha potuto dare corso alla richiesta del Registro Imprese con riferimento alla dimostrazione della propria perdurante operatività;
- Rilevato che a seguito di un riesame del predetto procedimento, pur nella sua assoluta regolarità amministrativa condotta dall'Ufficio, è emerso che la predetta società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in forza del richiamato provvedimento nonostante avesse continuato, ininterrottamente, a porre in essere atti di gestione;
- Atteso che l'iscrizione della cancellazione della medesima società dal Registro delle Imprese sta causando un grave nocumento all'impresa, che potrebbe compromettere definitivamente la vita dell'azienda per le motivazione illustrate nelle note sopra indicate;
- Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 247/2004, il procedimento di cancellazione può essere avviato qualora sia rilevata una delle seguenti circostanze: a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;
- Atteso, pertanto, che la società "AUTOTRASPORTI GUGLIELMI GIOVANNI & C. S.N.C. " CON SEDE IN ANDRIA (BA) VIA PIAVE 57 C.F./R.I. N.RO 05954260724 REA N.RO 452615 ha



dimostrato l'insussistenza di tutte le circostanze previste dal richiamato art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 247/2004;

- Tenuto conto che il richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, nello stabilire che "... ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposta con determinazione del Conservatore", consenta al sottoscritto di valutare la revoca di un proprio provvedimento di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui venga dimostrato, da un lato, la continuata attività dell'impresa e, dall'altro, il grave nocumento che il consolidarsi di tale annotazione ne deriverebbe per l'impresa, per i suoi soci e per i suoi interlocutori commerciali;
- Ritenuto, pertanto, che la revoca di uno dei provvedimenti di cancellazione adottati nell'ambito delle disposizioni previste dal citato articolo 40 rientri nell'ambito delle competenze spettanti al Conservatore del Registro delle Imprese;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. "Segreteria del Conservatore", Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;
- Ritenuto necessario procedere;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) la revoca del provvedimento di cancellazione d'Ufficio disposta con la determinazione n. 39/C adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 05/12/2022, limitatamente alla posizione della società "AUTOTRASPORTI GUGLIELMI GIOVANNI & C. S.N.C." con sede in ANDRIA (BA) VIA PIAVE 57 C.F./R.I. n.ro 05954260724;
- 2) il ripristino dell'iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese della società di cui sopra.

Dispone che l'iscrizione del presente provvedimento, nonché dell'annotazione conseguente al ripristino della società nel Registro delle Imprese sia effettuata a cura del Servizio preposto sulla posizione R.E.A. n.ro 452615.



Dispone che questo provvedimento sia comunicato al domicilio digitale della società, eventualmente esistente, ovvero, nel caso quest'ultimo risulti irregolare o non conosciuto, tramite il servizio postale ordinario, all'indirizzo della sede legale della società.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro quindici (15) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 2189 del Codice Civile e dell'articolo 40, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(Michele LAGIOIA)

* Firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005